VERBALE DI ACCORDO

IN MATERIA DI TASSAZIONE AGEVOLATA AL 10% SULLE COMPONENTI ACCESSORIE DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTE IN RELAZIONE AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA'

In data presso la Ales spa in via Cristoforo Colombo 163 , si sono incontrati:

la società Ales Spa Arte Lavoro e Servizi con sede legale in Roma, alla via Cristoforo Colombo n° 163 , rappresentata dal Direttore del Personale e Relazioni Sindacali Giovanni Iannelli

E

FISASCAT-CISL
FILCAMS
UILTUCS

Premesso che

-L'art.1,comma 413, della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto la proroga ,seppur riducendone i fondi, per il periodo di imposta 2014, delle medesime misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro applicate nel 2013 (art.1 , comma 481 , della legge 24/12/2012 n . 228 -legge di stabilità 2013),mediante l'applicazione di una speciale agevolazione fiscale consistente nella detassazione del salario di produttività attraverso la determinazione di un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali, al 10% ;

-che è stato successivamente emanato , in attuazione di tale norma, il DPCM 22/01/2013;

- con la legge di Stabilità anno 2012 e dal precedente combinato disposto dell'articolo 1, comma 47 , della legge 13 dicembre 2010, n.220, e 53, comma1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni della legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime fiscale agevolato per l'anno 2013 può essere applicato solo alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, innovazione, redditività, efficienza organizzativa;

- Con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1 comma 47 della legge 220/2010 che ha dato attuazione all'art. 53 comma 1 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 in tema di agevolazione fiscale consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;

- Dal mese di dicembre 2013 le Parti hanno iniziato un confronto atto alla sottoscrizione del presente accordo

si conviene quanto segue

in attuazione del DPCM del 22 gennaio 2013 – anche per l'anno 2014 con il presente accordo, le disposizioni del CCNL Terziario sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia dell'Entrate e del ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 e 2011 sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le parti in via esemplificativa e non esaustiva, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma, considerano finalizzati ad incrementi di produttività, competitività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa, i seguenti istituti economici

- lavoro straordinario
- lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro
- premi variabili di rendimento e di efficienza organizzativa
- lavoro notturno
- ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale

Le parti concordano che i trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art 1 comma 47della Legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile, dalle indicazioni ministeriali e dalla Agenzia delle Entrate.

L'Azienda applicherà, pertanto, i benefici fiscali recepiti dal presente accordo ed erogati nell'anno 2014.

Si richiama, altresì, la necessità che gli obiettivi di incremento di produttività, competitività, redditività e innovazione vengano perseguiti nel rispetto e nella valorizzazione delle norme in tema di salute e sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro e più in generale sviluppando tutti quegli elementi atti a creare condizioni di benessere organizzativo nei luoghi di lavoro.
Ales S.p.a. applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i propri dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'Azienda.

Letto, confermato e sottoscritto

ALES SPA

FISASCAT-CISL

FILCAMS – CGIL

UILTUCS – UIL